



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 12 del 29.05.2017

OGGETTO: *Accoglimento richiesta anticipazione T.F.R.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Visto il decreto commissariale n. 2 in data 31.01.2017 con il quale ai sensi dell'art.109, comma 2 del Decreto Legislativo n.267/2000 sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.107;

Richiamato l'art.107 del T.U. approvato con il D. L.gs n.267/2000 affida ai responsabili di servizio la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Rilevato che:

a disciplinare l'anticipazione del trattamento di fine rapporto è l'art. 2120 c.c., comma 6-11, in breve, *“il lavoratore che ha otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere un anticipo del TFR non superiore al 70%. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro deve soddisfare annualmente le richieste entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. E in ogni caso la richiesta è giustificata:*

- dalla necessità di eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- oppure per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile”.

lo stesso art. 2120 c.c. stabilisce un passaggio importantissimo perché consente a lavoratore e datore di lavoro di accordarsi sull'anticipo del TFR: “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione”. Quindi ogni singolo caso deve essere prima di tutto valutato CCNL alla mano, i quali possono disporre in ordine di arrivo le domande oppure indicare criteri di maggiore anzianità di servizio, tra le regole per l'anticipo del TFR.

Tenuto conto che:

la norma richiama però, e soprattutto, le condizioni di miglior favore previste da patti individuali, ossia se c'è accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, ogni richiesta di erogazione dell'anticipo del TFR può essere legittimamente accolta.

può essere erogato ad esempio l'anticipo del TFR anche prima degli otto anni di servizio, per decisione del datore di lavoro, così come può essere soddisfatta una richiesta del lavoratore anche giustificata da casi diversi dalle spese sanitarie o acquisto di prima casa, ossia i due casi previsti dall'art. 2120 del c.c., come ad esempio richiedere l'anticipo del TFR per estinzione del mutuo o per le adozioni internazionali.

il datore di lavoro, se lo decide, può inoltre erogare l'anticipazione del TFR anche per più di una volta nel corso del rapporto di lavoro, in sostanza, i patti individuali possono derogare alla disciplina sull'anticipo del TFR e c'è sostanziale libertà per le parti.

Considerato che il trattamento di fine rapporto, ricordiamo, è escluso dalla contribuzione previdenziale e sia per le anticipazioni che per l'erogazione alla cessazione del rapporto di lavoro, è assoggettato alla tassazione separata ai fini fiscali.

Dato atto che:

i lavoratori dipendenti possono richiedere durante il rapporto di lavoro un'anticipazione del TFR per una serie di spese. Tra le opportunità concesse dalla legge, o previste dalla giurisprudenza, c'è la possibilità di richiedere un anticipo del TFR per ristrutturazione o acquisto della prima casa, per sé ma anche per i figli o per il coniuge (moglie o marito). Ma ci sono una serie di norme da rispettare ed alcuni casi di esclusione.

L'anticipazione del TFR è prevista dal codice civile, quindi dalla legge. E' sicuramente concedibile, secondo la normativa, l'anticipo del trattamento di fine rapporto ai lavoratori che hanno almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L'importo del TFR richiesto non deve superare il 70% e l'anticipo può essere chiesto una sola volta durante il rapporto di lavoro, secondo il codice civile, che fissa anche alcuni limiti entro i quali i datori di lavoro si possono rifiutare di concedere l'anticipazione del TFR.

Considerato che:

il dipendente *omissis* nato il *omissis*, assunto in servizio presso questa azienda il 01/02/1991, ha presentato domanda, per ottenere l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto per un importo pari ad € 9.025,17, rientrante nella percentuale prevista dalla legge, per far fronte alla ristrutturazione della propria abitazione; dai conteggi eseguiti dal responsabile del Servizio Finanziario, riferito agli anni di servizio maturati al 31.05.2017 dal suddetto dipendente, risulta che lo stesso ha diritto all'anticipazione sul TFR nella misura del 70% dell'ammontare lordo di €. 30.083,91;

Preso atto che:

al Sig. *omissis*, sarà corrisposta la somma di €. 9.025,17 lorda pari al 30% del TFR maturato al 31/05/2015; tale somma dovrà essere trattenuta in sede di definitiva liquidazione a seguito del collocamento in quiescenza per qualsiasi motivo;

Di prendere atto della richiesta presentata dal dipendente omissis per l'anticipazione fino al 70% sul TFR maturato al 31/05/2017 pari a €. 21.058,73 lordo, motivata dalla necessità di far fronte alla ristrutturazione della propria abitazione e quindi per €. 9.025,17 lordi, corrispondente al 30% del TRF maturato;

Di prendere atto che si provvederà al pagamento in favore del dipendente Sig. omissis della somma di €. 9.025,17 al netto delle ritenute fiscali;

Di dare atto che il presente importo dovrà essere trattenuto in sede definitiva di TFR a seguito del collocamento in quiescenza per qualsiasi motivo;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio e del Responsabile finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente.

DETERMINA

Le motivazioni si intendono qui integralmente riportate e trascritte sì da formare parte integrante ed essenziale del presente atto

Prendere atto della richiesta presentata dal dipendente omissis per l'anticipazione fino al 30% sul TFR maturato al 31/05/2017 pari a €. 9.025,17 netti, motivata dalla necessità di far fronte alla ristrutturazione della propria abitazione;

Prendere atto che si provvederà al pagamento in favore del dipendente Sig. omissis della somma di €. 9.025,17 al netto delle ritenute fiscali;

Dare atto che il presente importo dovrà essere trattenuto in sede definitiva di TFR a seguito del collocamento in quiescenza per qualsiasi motivo;

Autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad adottare tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento.

Dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Aziendale Maria Bellucci.

Tarquinia 29.05.2017

Il Responsabile
F.to Maria Bellucci

Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile favorevole.

Tarquinia 29.05.2017

Il Responsabile
F.to Maria Bellucci

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del dipendente incaricato si certifica che copia della presente è stata pubblicata all'Albo di questo Ente, per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del decreto legge n. 267/2000.

*Il Funzionario incaricato
F.to Maria Bellucci*